

Circolare n. 7 del 6/12/2013

SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE

CIRCOLARE n. 7 del 6/12/2013

A TUTTE LE AZIENDE ISCRITTE
A TUTTI GLI ENTI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ISCRITTE

e p.c. ALLA F.N.S.I.
 ALLA F.I.E.G.
 ALLA AERANTI CORALLO
 ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
 ALLA CASAGIT

AGLI UFFICI REGIONALI DI CORRISPONDENZA INPGI

Loro Sedi

OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA IVS

Come anticipato con circolare INPGI n. 9 del 10/11/2011, si ricorda che l'Istituto con atto n. 58 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2011, tenuto conto - ai sensi del D.lgs. 509/94 - delle determinazioni assunte dalle parti sociali nell'accordo sottoscritto il 13 luglio 2011 dalla FIEG e dalla FNSI, ha rideterminato l'aliquota contributiva per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (in seguito IVS) posta a carico del datore di lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 36/0003294/MA004.A007/PG-L-52,53,54 dell'8 novembre 2011 ha approvato la suddetta delibera (*Gazz. Uff. 19 novembre 2011, n. 270*).

Tale atto ha previsto che - a decorrere dal **1 gennaio 2014** - l'aliquota IVS a carico del datore di lavoro sia fissata al **22,28** per cento della retribuzione imponibile. Pertanto, a decorrere dal periodo di paga riferito al mese di gennaio 2014 dovrà essere applicata la suddetta aliquota contributiva.

Per comodità, si riportano, di seguito, le aliquote contributive INPGI in vigore a decorrere dal 1/01/2014.

TIPO DI CONTRIBUZIONE	ALIQUOTE		NOTE
	DATORE DI LAVORO	GIORNALISTA	
Assicurazione I.V.S.	22.28 %	8.69 %	Si aggiunge - se dovuto - il contributo dell'1% di cui all'art.3 ter della legge n. 438/92, posto a carico del

Disoccupazione	1.61 %		Sono esclusi i soli dipendenti della Pubblica Amministrazione ai quali è garantita la stabilità d'impiego (tempo indeterminato di ruolo)
Mobilità	0.30 %		Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti.
F.do Garanzia TFR e crediti di lavoro	0.30 %		(vedi circolari INPGI n. 1 e n. 2 del 2007)
Assegno Nucleo Familiare	0.05 %		Sono esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione, per i quali l'Assegno per il Nucleo Familiare è posto a carico del datore di lavoro.
Sub-Totale	24.54 %	8.69 %	
Contributo di solidarietà	10.00%		Calcolato su eventuali contribuzioni a favore dei Fondi integrativi assistenziali e previdenziali a carico del Datore di Lavoro.
Fondo Integrativo	1.50 %		Dovuto soltanto per i <u>giornalisti professionisti</u> con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI.
Contributo per Ammortizzatori sociali	0.50 %	0.10 %	Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti (vedi Circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009).
Contributo di perequazione		5,00 Euro	Q.ta fissa mensile dovuta soltanto in caso di applicazione del CNLG FIEG/FNSI - Non dovuto per i rapporti di lavoro ex Artt. 2, 12 e 36 del predetto CNLG, se la retribuzione è inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi.
Contributo Infortuni	11,88 Euro.		Q.ta fissa mensile dovuta da tutti i giornalisti iscritti, a prescindere dal CCNL applicato. Ridotta a 6,00 euro per rapporti di lavoro ex Artt. 2 e 12 CNLG con retribuzione inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi.

Con l'occasione, si ricorda che in base all'art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall'art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, "le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione". Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1% di cui all'art.3 ter della legge n. 438/92.

IL DIRIGENTE

Augusto Moriga